Studio Associato dei Notai

Dott. Alberto VILLA
Dott. Giuseppe DE ROSA
Dott. Alessandro DE ROSA
Dott. Alessandro DE CICCO

Io sottoscritto Avv. Alessandro De Cicco Notaio in Pioltello, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

dichiaro

che con atto a mio rogito in data odierna

- il dott. MARALLA Andrea, nato a Novara in data 1 aprile 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Unico, munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto, in rappresentanza della società **"BERNINI SPV S.R.L."** con sede in Milano al corso Vercelli n.40, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi 11788990965, numero REA MI-2625026, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato (di seguito, "Bernini" o anche l'"Assuntore");
- l'Avv. RADICE Dario, nato a Milano il 20 marzo 1969 e domiciliato in Milano presso il suo studio in via Colonnetta n. 2, codice fiscale RDC DRA 69C20 F205E;
- il dott. GALIMI Pierpaolo Giuseppe, nato a Cosenza il 14 novembre 1978 e domiciliato in Milano presso il suo studio in via Senato n. 35, codice fiscale GLM PPL 78S14 D086R.
- Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani.

hanno convenuto

quanto letteralmente riportato:

"PREMESSO

a. che in data 26 (ventisei) marzo 2020 (duemilaventi), la società "EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" con sede in Milano alla piazza Repubblica n.30, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale 03338650173 ha depositato presso il Tribunale di Milano un piano e una proposta di concordato preventivo liquidatorio, prevedendo un soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed una percentuale di ristoro dei creditori chirografari pari al 22,62% (ventidue virgola sessantadue per cento) su un arco temporale di due anni;

b. che in data 24 (ventiquattro) giugno 2021 (duemilaventuno), il Tribunale di Milano ha emesso il decreto di apertura della procedura di concordato di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, fissando l'adunanza dei creditori al 9 (nove) novembre 2021 (duemilaventuno) successivamente posticipata al 22 (ventidue) febbraio 2022 (duemilaventidue);

c. che l'Assuntore ha formulato in data 26 (ventisei) novembre 2021 (duemilaventuno), integrata in data 30 (trenta) dicembre 2021 (duemilaventuno) a seguito delle osservazioni dei Commissari Giudiziali del 9 (nove) dicembre 2021 (duemilaventuno), la propria offerta definitiva (di seguito, l'"Offerta Definitiva" di assunzione ex art. 160, comma 1, lett. b, L.F. del concordato preventivo di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, a seguito della quale EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha modificato la propria proposta concordataria (di seguito, la "Proposta Modificata";

d. che l'Offerta Definitiva prevede che, a fronte del trasferimento all'Assuntore della titolarità del totale degli attivi di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, l'Assuntore medesimo si obblighi, ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. b), L.F., al pagamento del Passivo Concordatario destinando a tal scopo un importo massimo di Euro 43.544.000,00 (quarantatre milioni cinquecentoquarantaquattromila) (di seguito, l'"Apporto Massimo"), al quale, ai fini del soddisfacimento dei creditori, andrà sommato l'importo della disponibilità liquida rettificata di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE esistente al 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno), al netto di quanto eventualmente sia stato compensato e/o rimborsato e/o sia stato corrisposto ai creditori prededucibili nel corso del periodo intercorrente tra il 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno) e la data in cui l'omologa del piano di concordato di concordato di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE diverrà definitiva (di seguito, l'"Omologa Definitiva") secondo una logica pro rata temporis (di seguito, la "Liquidità Eviva");

e. che l'Apporto Massimo (congiuntamente alla Liquidità Eviva) consentirà un soddisfacimento del Passivo Concordatario secondo le percentuali di seguito precisate:

i. creditori in prededuzione 100,00% (cento per cento)

ii. creditori assistiti da privilegio generale 100,00% (cento per cento)

iii. creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo):

1. Classe 1: percentuale massima del 21,76% (ventuno virgola settantasei per cento)

2. Classe 2: percentuale massima del 21,39% (ventuno virgola trentanove per cento)

3. Classe 3: percentuale massima del 21,01% (ventuno virgola zero uno per cento);

f. che la Proposta Modificata è stata analizzata dai Commissari Giudiziali, i quali, nella relazione ex art. 172

L.F., ne hanno confermato la fattibilità;

g. che in data 4 (quattro) marzo 2022 (duemilaventidue) l'Assuntore ha integrato in senso migliorativo l'Offerta Definitiva, incrementando l'Apporto Massimo da Euro 43.544.000,00 (quarantatre milioni cinquecentoquarantaquattromila) a Euro 43.995.000,00 (quarantatre milioni novecentonovantacinquemila) e destinando il maggior importo di Euro 451.000,00 (quattrocentocinquantunomila) integralmente a favore dei creditori chirografari della Classe 2, così da elevare dal 21,39% (ventuno virgola trentanove per cento) al 21,70% (ventuno virgola settanta per cento) la percentuale massima di pagamento dei crediti inclusi nella predetta Classe;

h. che l'Offerta Definitiva così come migliorata nei termini di cui alla lettera g. che precede prevede il soddisfacimento del Passivo Concordatario secondo le percentuali di seguito precisate:

i. creditori in prededuzione 100,00% (cento per cento);

ii. creditori assistiti da privilegio generale 100,00% (cento per cento);

iii. creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo):

1. Classe 1: percentuale massima del 21,76% (ventuno virgola settantasei per cento)
2. Classe 2: percentuale massima del 21,7% (ventuno virgola sette per cento)
3. Classe 3: percentuale massima del 21,01% (ventuno virgola zero uno per cento);

i. che l'Offerta Definitiva prevedere altresì che l'Apporto Massimo e la Liquidità Eviva siano trasferiti in un conto corrente intestato alla procedura di concordato preventivo di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE entro 30 (trenta) giorni dall'Omologa Definitiva per poi procedere all'esecuzione del piano di riparto;

j. che l'Assuntore ha precisato, con dichiarazione del 14 (quattordici) marzo 2022 (duemilaventidue), che l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore di Alpiq Energia S.p.A. all'esito del procedimento arbitrale da quest'ultima promosso in data 22 (ventidue) marzo 2021 (duemilaventuno) potrà essere soddisfatto attingendo anzitutto dall'apposito Fondo Rischio Causa Alpiq espressamente stanziato nella Proposta Modificata e, qualora detto Fondo si rivelasse insufficiente, attingendo alle risorse liberate per effetto del venir meno dei rischi oggetto dei fondi rischi previsti dalla Proposta Modificata;

k. che il Tribunale di Milano, con decreto del 14 (quattordici) aprile 2022 (duemilaventidue), dato atto del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 L.F. e della conseguente approvazione da parte dei creditori di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE della Proposta Modificata ha fissato l'udienza per l'avvio del procedimento di omologa per il 26 (ventisei) maggio 2022 (duemilaventidue).

l. che la Proposta Modificata prevede che, una volta eseguito il piano di riparto in esecuzione della Proposta medesima utilizzando l'Apporto Massimo messo a disposizione di Assuntore e la Liquidità Eviva, i Commissari Giudiziali trasferiscano tutte le risorse residue di detto Apporto Massimo e detta Liquidità Eviva (d'ora in avanti, la "Liquidità Residua") a favore del trust che sarà stato nel frattempo appositamente costituito dall'Assuntore (di seguito, il "Trust") con lo scopo di impiegare la Liquidità Residua, nello scrupoloso rispetto delle previsioni della Proposta Modificata, per il pagamento dei creditori di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE pretermessi ovvero definitivamente accertati come tali in epoca successiva all'esecuzione del riparto (d'ora in avanti, i "Creditori Sopravvenuti") nonché di tutti i creditori di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE inseriti nell'elenco dei creditori allegato alla relazione ex art. 172 L.F. che non abbiano risposto alla richiesta di precisazione del credito e/o di comunicazione delle coordinate bancarie ovvero siano risultati irreperibili in occasione dell'esecuzione del riparto effettuato sotto il controllo e la direzione organizzativa dei commissari (i "Creditori Irreperibili");

m. che il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio ex art. 180 L.F., ha omologato, con decreto del 26 maggio 2022 (notificato via Pec ad Eviva Spa in data 6 giugno 2022, la procedura di concordato preventivo di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, stabilendo, tra le altre, le seguenti norme esecutive:

(i) per le obbligazioni che non sarà possibile adempiere con il piano di riparto effettuato sotto il controllo e la direzione organizzativa dei commissari, i commissari medesimi trasferiranno la Liquidità Residua a favore del trust costituendo ad opera di Bernini

(ii) il trust avrà la precipua funzione di pagare i creditori di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE pretermessi, quelli definitivamente accertati come tali in epoca successiva all'esecuzione del riparto nonché tutti i creditori di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE inseriti nell'elenco dei creditori allegato alla relazione ex art. 172 L.F. che non abbiano

risposto alla richiesta di precisazione del credito e/o di comunicazione delle coordinate bancarie ovvero siano risultati irreperibili in occasione dell'esecuzione del riparto

(iii) il trust durerà fino a quando si verifichi, alternativamente, uno degli eventi predeterminati dal disponente Bernini: (i) l'integrale esaurimento della Liquidità Residua per effetto dei pagamenti effettuati in favore dei Creditori Sopravvenuti e dei Creditori Irreperibili; (ii) il decorso del decimo anno successivo al marzo 2021 (solo nell'ipotesi di insussistenza di giudizi pendenti a tale data); (iii) la definitività del provvedimento con cui sarà deciso l'ultimo dei giudizi eventualmente pendenti allo scadere del decimo anno citato

(iv) laddove la Liquidità Residua non dovesse essere esaurita al termine della durata del trust, il trustee, in adempimento dell'offerta di assunzione e della proposta concordataria modificata, ha l'obbligo di trasferire senza indugio le liquidità residue - al netto delle eventuali risorse necessarie per far fronte ai giudizi pendenti e agli oneri di chiusura del trust - allo stesso disponente, Bernini;

n. che è intendimento di Assuntore, che con il presente atto assume la qualità di Disponente del Trust, quello di istituire, in adempimento dell'Offerta Definitiva e come previsto dalla Proposta Modificata, il Trust e di impegnarsi a destinare allo stesso, per le finalità di cui alla successiva lettera "O", la Liquidità Residua, con la precisazione che l'impegno è espressamente condizionato e subordinato all'Omologa Definitiva, come definita nell'Offerta Definitiva, fatta salva la facoltà di Assuntore - a suo insindacabile giudizio e una volta che sia intervenuta l'omologa - di dare esecuzione all'Offerta Definitiva prima che intervenga l'Omologa Definitiva.

o. che il presente atto ha lo scopo di consentire l'immediata chiusura e archiviazione della procedura di concordato preventivo di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, garantendo che la Liquidità Residua sia destinata esclusivamente allo scrupoloso adempimento della Proposta Modificata e del decreto di omologa della stessa;

p. che la Liquidità Residua vincolata in Trust e trasferita al Trustee sarà nella sua piena ed esclusiva disponibilità e, per l'effetto del presente atto, il Trustee sarà obbligato ad impiegare la Liquidità Residua ed i frutti dalla stessa eventualmente prodotti secondo le disposizioni del presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

costituendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

PARTE I: Disposizioni generali

Art. 1) Dichiarazione di Trust. Condizione sospensiva e clausola risolutiva espressa. Denominazione e sede. Scopo. Irrevocabilità

Mediante il presente atto, BERNINI SPV S.R.L., a mezzo del suo rappresentante, istituisce, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, un trust denominato **"EVIVA TRUST"** con sede in Milano via Colonnetta n. 2.

A seguito dell'Omologa Definitiva, i Commissari Giudiziali, per conto dell'Assuntore, trasferiranno in favore di "EVIVA TRUST", nei trenta giorni successivi all'esecuzione del piano di riparto, la Liquidità Residua, per le finalità indicate nel prosieguo del presente articolo.

Scopo del Trust, come anticipato nella lettera o) della premessa del presente atto, è quello di consentire l'immediata chiusura e archiviazione della procedura di concordato preventivo di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, garantendo che la Liquidità Residua sia destinata esclusivamente allo scrupoloso adempimento della Proposta Modificata e del decreto di omologa della stessa.

Il Trust è irrevocabile da parte del Disponente individuato al successivo articolo 2.

L'efficacia del Trust, nelle more della scadenza dei termini per l'impugnazione del decreto di omologazione, è sospensivamente condizionata all'Omologa Definitiva e al trasferimento nello stesso della Liquidità Residua ai sensi del successivo articolo 4.

Resta inteso che il presente Trust si risolverà automaticamente e non vi sarà più alcun impegno del Disponente nel caso in cui l'Omologa Definitiva non si verifichi entro il 30 settembre 2024.

Art. 2) Individuazione del Disponente

Il Disponente è BERNINI SPV S.R.L., come sopra generalizzata.

Art. 3) Individuazione dei Beneficiari (rinvio). Nozione di Beneficiari Immediati e di Beneficiario Eventuale

Sono Beneficiari Immediati i soggetti aventi diritto, durante l'esistenza del Trust ed ai sensi degli artt. 29 e 30, a vedere i propri crediti soddisfatti in conformità a quanto previsto dal Decreto di Omologa utilizzando la liquidità costituente i Beni in Trust, come definiti al successivo art. 4.

È Beneficiario Eventuale il soggetto avente diritto a ricevere

l'eventuale Liquidità Residua (i) allo scadere del sessantesimo mese successivo all'Omologa Definitiva, al netto di quella necessaria per far fronte ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto l'accertamento della qualità di creditore e/o l'entità di crediti inclusi, a norma dell'art. 184, co. 1, L.F., nel perimetro di efficacia della Proposta Modificata (d'ora in avanti, i "Giudizi Pendenti") e ai Creditori Irreperibili rimasti tali allo scadere del predetto termine nonché (ii) quella che, alla cessazione del Trust come regolata dall'art. 7, risultasse eventualmente non ancora attribuita a Beneficiari Immediati.

Per l'individuazione dei Beneficiari Immediati e del Beneficiario Eventuale si rinvia alla Parte IV del presente atto.

Art. 4) Individuazione dei Beni in Trust

Attualmente non vi sono beni in Trust.

Al verificarsi della condizione sospensiva di cui al precedente articolo 1), il Trust sarà dotato, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del riparto, della Liquidità Residua che andrà a costituire i beni in Trust.

Saranno poi beni in Trust tutti i frutti derivanti dall'eventuale investimento a breve termine di detti beni, secondo il prudente apprezzamento del Trustee e con l'assunzione di un rischio limitato, tenuto conto dell'esigenza di garantire la pronta liquidabilità delle somme per soddisfare celermente i Beneficiari Immediati.

I Beni in Trust saranno di proprietà e titolarità del Trustee, affinché lo stesso se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.

I Beni in Trust saranno separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non faranno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.

Art. 5) Individuazione del Trustee

È nominato Trustee l'avv. Dario Radice, come sopra generalizzato, che accetta la carica.

I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.

Art. 6) Individuazione del Guardiano

Assume l'ufficio di Guardiano l'Avv. dott. Pierpaolo Giuseppe Galimi, come sopra generalizzato, che accetta la carica.

Il Guardiano opererà nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte III di questo atto.

Art. 7) Durata del Trust

Nel caso in cui la condizione sospensiva indicata all'art. 1 si avveri, Il Trust durerà fino a quando si verifichi il primo degli eventi che seguono:

(i) l'integrale esaurimento della Liquidità Residua per effetto dei pagamenti effettuati dal Trustee

(ii) il decorso del decimo anno successivo al 31 marzo 2021 in caso di inesistenza di Giudizi Pendenti a tale data;

(iii) la definitività del provvedimento con cui sarà deciso l'ultimo dei Giudizi Pendenti allo scadere del decimo anno successivo al 31 marzo 2022.

Art. 8) Nozione dei termini "capace" (o "capacità") oppure "incapace" (o "incapacità")

In questo atto i termini "capace" (o "capacità") oppure "incapace" (o "incapacità") si riferiscono, rispettivamente, alla idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono. La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia ed uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, su richiesta di qualsiasi interessato. Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l'automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.

Art. 9) Forma degli atti

Gli atti di cui agli artt. 5, 6, 20, 21, 22, 27 e 28 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee e del Guardiano) devono rivestire, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Art. 10) Legge regolatrice. Rapporto fra la Legge Regolatrice e la legge italiana. Giurisdizione e foro competente

Il Trust è regolato dalla legge di Jersey - Isole del Canale e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni (da ultimo quella del 2006), con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.

In considerazione dello scopo del Trust, la legge fallimentare italiana prevale su qualsiasi disposizione della Legge Regolatrice e del presente atto che risultasse contraria o non coerente con la legge fallimentare stessa.

Il presente atto, ogni questione ad esso afferente e qualsiasi

controversia avente titolo dal Trust o riguardante diritti od obbligazioni dei soggetti menzionati in questo atto è esclusivamente soggetto alla giurisdizione italiana, foro esclusivo di Milano.

Art. 11) Libro degli eventi. Effetti verso i terzi

Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del Trust" vidimato inizialmente dal notaio rogante il presente atto. Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in favore dei Beneficiari. In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prescritta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.

Il Libro degli eventi del Trust sarà custodito dal Trustee. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del Trust.

Nel Libro degli Eventi saranno trascritti gli indirizzi (anche di posta elettronica certificata) del Guardiano, del Trustee, dei Beneficiari Immediati noti al Trustee e di Assuntore.

PARTE II: Il Trustee

Art. 12) Poteri del Trustee

Il Trustee dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto, atteso che i suoi poteri coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario. Nell'esercizio della propria attività, il Trustee è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Trust che viene istituito con il presente atto, con la diligenza specifica derivante dagli scopi perseguiti con l'istituzione del presente Trust. Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust. Il Trustee può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Art. 13) Gestione di somme da parte del Trustee

Le somme necessarie alla gestione ordinaria del Trust potranno essere accantonate in apposito conto corrente, acceso secondo le modalità di cui all'art. 16.

Art. 14) Pagamento di imposte

Il Trustee, impiegando a tal fine i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere

pretesa contro il Trustee.

Art. 15) Conflitto di interessi

Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di beni facenti parte dei Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano. Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli famigliari, professionali o di interesse, né con enti nei quali egli o un soggetto a lui legato dai medesimi vincoli abbia un interesse.

Art. 16) Separazione patrimoniale

Il Trustee è obbligato a tenere i beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

In particolare:

a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o a nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

Art. 17) Custodia e Rendiconto annuale

Il Trustee deve custodire i Beni in Trust. Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e custodisce la documentazione relativa ad ogni operazione svolta. Il Trustee deve rendere annualmente il conto della sua gestione al Guardiano e all'Assuntore, fornendo accurata e documentata relazione e inventario dei Beni in Trust entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce. Il Trustee deve inoltre, se richiesto, esibire e fornire copia al Guardiano dei documenti contabili nonché ogni altra informazione e documento necessario a consentire la verifica contabile e amministrativa del suo operato.

Art. 18) Compenso del Trustee

Il compenso spettante a chi ricopra l'ufficio di Trustee è pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) oltre IVA e C.P. Tale importo ricomprende anche i costi di costituzione del Trust nei limiti del compenso notarile, al lordo di IVA e Cassa NN, e delle imposte di registro (in misura fissa) e di

bollo.

Tale compenso notarile, se anticipato dal disponente, sarà detratto dal compenso netto del trustee.

In aggiunta all'importo indicato una tantum, il Trustee avrà diritto, a partire dal secondo anno di efficacia del Trust, ad un compenso annuo di Euro 30.000,00, oltre IVA, C.P., che comprenderà anche i costi professionali del commercialista per registrazioni contabili e i dichiarativi periodici. Il compenso annuo sarà corrisposto pro quota qualora il Trust cessi prima del compimento dell'anno in corso.

Art. 19) Spese del Trustee e Deleghe

Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico dei Beni in Trust. Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte. Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità dei Beni in Trust e in nessun caso e per nessuna ragione egli è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.

L'ufficio di Trustee non è delegabile, salvo quanto qui di seguito specificato. Il Trustee può chiedere pareri, anche "pro veritate", nonché conferire incarichi professionali nell'interesse del raggiungimento degli scopi del Trust. Il Trustee può delegare, previo parere consultivo del Guardiano, specifiche funzioni a lui spettanti, per lo svolgimento delle quali siano richieste particolari competenze, mantenendo però sempre il controllo sull'operato del delegato, al fine di garantire che la segregazione patrimoniale del Trust non venga meno.

Art. 20) Successione nell'ufficio di Trustee

Il Trustee rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9), revoca o dimissioni.

L'accettazione dell'incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto.

Assuntore nominerà quale nuovo Trustee un riconosciuto esperto di procedure concorsuali destinatario di incarichi quale commissario giudiziale o liquidatore giudiziale da parte del Tribunale di Milano. La nomina del Trustee deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall'ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell'incarico da parte di un Trustee.

In caso di inerzia - per qualsiasi motivo - di Assuntore, alla nomina del Trustee provvede il Presidente del Tribunale di

Milano su istanza del Guardiano o di qualunque interessato.

Art. 21) Revoca del Trustee

Il Guardiano può in ogni tempo revocare il Trustee per mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata. La revoca ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione di revoca da parte del Trustee uscente sul presupposto che il nuovo Trustee sia stato nominato, altrimenti il Trustee uscente resterà in carica fino al subentro nell'ufficio del nuovo Trustee.

Art. 22) Dimissioni del Trustee

Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall'ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Guardiano e ad Assuntore. Le dimissioni devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Trustee dimissionario resterà in carica fino al subentro nell'ufficio del nuovo Trustee.

Art. 23) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee

In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto ad un altro nell'ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto al Trustee subentrante ed il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sarà tenuto:

- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo comparire in dette risultanze pubblicitarie come Trustee dei Beni in Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust ed il Libro degli eventi del Trust, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che quest'ultimo ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

In ciascuno dei casi che precedono:

- le risultanze del Libro degli eventi del Trust faranno piena prova della qualità di Trustee;
- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

PARTE III: Il Guardiano

Art. 24) Poteri del Guardiano

Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo

atto, che egli eserciterà in conformità alle finalità del Trust. Il Guardiano non è responsabile nei confronti dei Beneficiari se non per colpa grave o dolo.

Il Guardiano, inoltre:

- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche in assenza di richiesta da parte di quest'ultimo;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme di legge.

Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

Art. 25) Compenso del Guardiano

Il compenso annuo spettante al Guardiano viene stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila) oltre IVA e C.P. Il compenso sarà corrisposto pro quota qualora il Trust cessi prima del compimento dell'anno in corso.

Art. 26) Spese del Guardiano

Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico dei Beni in Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo. Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte. Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo dei Beni in Trust.

Art. 27) Successione nell'ufficio di Guardiano

Il Guardiano rimane nell'ufficio, trattandosi di persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 8), revoca o dimissioni.

Qualora il Guardiano nominato in conformità all'art. 6 cessi dall'ufficio per qualunque motivo, il nuovo Guardiano sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

L'accettazione dell'incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto.

Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall'ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del Guardiano.

Art. 28) Dimissioni del Guardiano

Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall'ufficio,

dandone senza indugio comunicazione scritta al Trustee ed ai soggetti titolari del potere di nomina del nuovo Guardiano ai sensi del precedente art. 27. Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.

PARTE IV: i Beneficiari Immediati ed il Beneficiario Eventuale. La destinazione dei Beni in Trust

Art. 29) Beneficiari Immediati

Sono Beneficiari Immediati i Creditori Sopravvenuti nonché i Creditori Irreperibili.

Art. 30) Riparti in favore dei Beneficiari Immediati

I Beneficiari Immediati avranno diritto ad essere soddisfatti dal Trustee esclusivamente nel caso in cui il loro credito rientrante nel perimetro oggetto dell'Offerta Definitiva sia (i) incluso nell'elenco dei creditori allegato alla relazione ex art. 172 L.F., (ii) riconosciuto per iscritto da Assuntore ovvero (iii) accertato con provvedimento giudiziario definitivo. In tal caso, il Trustee provvederà in ordine cronologico al loro pagamento senza indugio nel rispetto delle percentuali di pagamento previste dalla Proposta Modificata, di seguito riepilogate:

i. creditori in prededuzione 100,00% (cento per cento);
ii. creditori assistiti da privilegio generale 100,00% (cento per cento);
iii. creditori chirografari (inclusa la quota di crediti muniti di privilegio speciale declassati al chirografo):
1. Classe 1: percentuale massima del 21,76% (ventuno virgola settantasei per cento)
2. Classe 2: percentuale massima del 21,7% (ventuno virgola sette per cento)
3. Classe 3: percentuale massima del 21,01% (ventuno virgola zero uno per cento).

Prima dell'esecuzione di ogni pagamento in favore dei Beneficiari Immediati, il Trustee dovrà verificare la capienza dei Beni in Trust rispetto al fabbisogno necessario a soddisfare i Beneficiari Immediati non aventi ancora titolo per ottenere il pagamento, tenuto conto dei fondi rischi quantificati nella Proposta Modificata.

Qualora, per qualsiasi motivo (emersione di passività non previste da EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, sottostima dei crediti prededucibili o privilegiati, insufficienza dei fondi rischi o altro), i Beni in Trust non fossero sufficienti a garantire il pagamento dei creditori in misura pari alle percentuali previste dalla Proposta Modificata, il Trustee rideterminerà le percentuali di pagamento dei Beneficiari

Immediati in misura proporzionale alle risorse disponibili.
Va da sé che, qualora si verificasse la condizione di cui al paragrafo che precede, i riparti in precedenza eseguiti in favore dei Beneficiari Immediati rimarrebbero comunque immuni da variazioni.
Conseguentemente, qualora, nell'improbabile situazione in cui, per effetto di eventi o circostanze non rappresentati nella situazione al 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno) di EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ovvero verificatisi nel periodo successivo alla medesima data, i Beni in Trust, al netto dei riparti già effettuati, si rivelassero insufficienti a garantire il riparto in favore dei Beneficiari Immediati in misura pari alle percentuali previste dalla Proposta Modificata, il Trustee sarà obbligato esclusivamente sino al medesimo importo, con la conseguenza che la percentuale di pagamento in favore dei Beneficiari Immediati titolari di creditori chirografari sarà proporzionalmente ridotta e nessun importo aggiuntivo potrà essere richiesto a nessun titolo ad Assuntore.

Art. 31) Beneficiario Eventuale

Il Beneficiario Eventuale del Trust è BERNINI SPV S.R.L., cui il Trustee, in adempimento della Proposta Modificata, ha l'obbligo di trasferire senza indugio Beni in Trust (i) esistenti allo scadere del sessantesimo mese successivo all'Omologa Definitiva, al netto di quelli necessari per far fronte ai Giudizi Pendenti a tale data e ai Creditori Irreperibili rimasti tali allo scadere di detto termine e, in ogni caso, (ii) tutti i Beni in Trust che, alla cessazione del Trust come regolata dall'art. 7, risultassero eventualmente non ancora attribuiti a Beneficiari Immediati. L'attribuzione al Beneficiario Eventuale dovrà essere celermente condotta dal Trustee, restando fermo in ogni caso il suo diritto a ritenere quella parte della liquidità necessaria a sostenere gli oneri di chiusura del Trust.

Art. 32) Riservatezza

Tutti i documenti e le informazioni relative al Trust sono riservati. Il Trustee non comunica ad alcuno informazioni o documenti riguardanti o relativi al Trust salvo qualora ciò si renda necessario per (i) la realizzazione delle finalità di cui al presente atto, (ii) l'esecuzione di un ordine giudiziale, (iii) la difesa in ambito giudiziale ovvero (iv) la richiesta di un parere professionale.

Art. 33) Sede dell'amministrazione del Trust

La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio professionale del Trustee. La contabilità e ogni atto e

documento sono custoditi presso la sede dell'amministrazione ovvero in luogo alternativo prescelto dal Trustee e indicato nel Libro degli Eventi.

Art. 34) Trattamento tributario del presente atto

Agli effetti fiscali il Disponente dichiara che:

- il presente trust non rientra nell'ambito applicativo del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non trattandosi di liberalità;
- il presente atto, non contenendo alcuna attribuzione di beni in trust ed essendo per altro a sottoposto a condizione sospensiva viene registrato con la sola imposta di registro in misura fissa.

Art. 35) Privacy - Antiriciclaggio - Abuso Del Diritto

I Costituiti, in proprio e come sopra rappresentati, consentono il trattamento e la conservazione dei loro dati personali ai sensi del GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, precisando di stipulare il presente atto esclusivamente nel proprio interesse e non nell'interesse di terze persone."
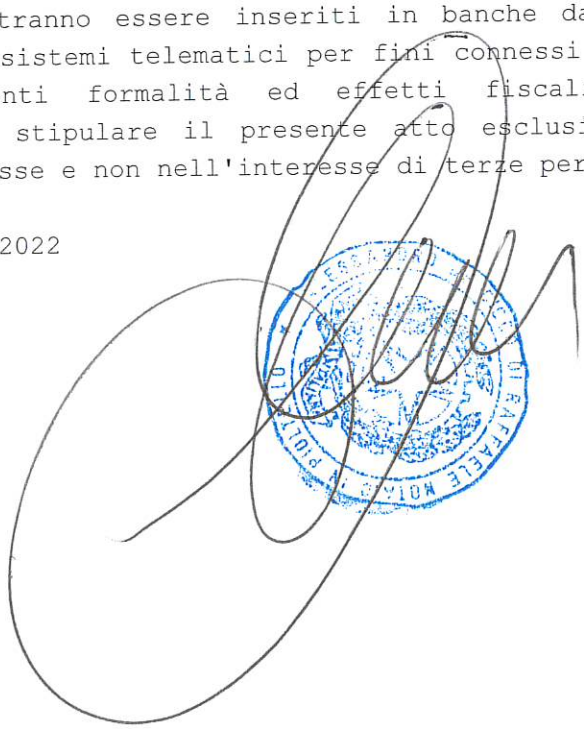
Milano, 21/07/2022